# DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 164 DEL 19/12/2024

OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE 2025 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160). APPROVAZIONE

PROSPETTO ALIQUOTE D.M. 7 LUGLIO 2023.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 09:00, su convocazione disposta ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Comunale, in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione dei Consiglieri Comunali sia in presenza, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale, sia a distanza mediante video conferenza, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria.

All'appello risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	PRES	ASS
PANIERI MARCO	X	
VISANI ROBERTO	X	
LAFFI LISA		X
DEGLI ESPOSTI FRANCESCA	X	
SORBELLO CHIARA	X	
MANARESI SONIA	X	
RICCI CECILIA		X
TROTTA MARIA LORENA	X	
GUALANDI BRUNA	X	
PAGLIARDINI MIRELLA	X	
BARBIERI DALIA		X
MAMBELLI JURI		X

DE VEREDICIS ANNA PIA		X
USSIA ANTONIO	X	
MANARA ALAN	X	
SAMACHINI FILIPPO	X	
MARCHETTI DANIELE	X	
VACCHI NICOLAS	X	
MERLI MARIA TERESA	X	
BUGANI SERENA	X	
CARAPIA SIMONE	X	
DALPOZZO RENATO	X	
ROI EZIO		X
CHIARINI REBECCA	X	
SANGIORGI RICCARDO		X

Totale presenti: 18 Totale assenti: 7

Assiste alla seduta il Segretario Generale Simonetta D'Amore.

Presiede il Consigliere Roberto Visani nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 73 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale gli scrutatori non vengono nominati in quanto non sono previste votazioni segrete.

All'appello mattutino erano presenti n. 18 Consiglieri/e Comunali, come da frontino.

Durante la trattazione del punto 1 all'O.d.G. si sono svolti movimenti, come riportato nel verbale di deliberazione n. 158 del 19/12/2024.

Alle ore 14:45, dopo la pausa, alla ripresa dei lavori, sono risultati presenti n. 20 Consiglieri/e Comunale.

Durante la trattazione dei punti 2 e 3 all'O.d.G. si sono svolti movimenti come riportato nei verbali di deliberazioni nn. 159 e 160 del 19/12/2024; mentre durante la votazione dei punti 4, 5 e 6 all'O.d.G. non si sono svolti movimenti come riportato nei verbali di deliberazioni nn. 161, 162 e 163 del 19/12/2024.

All'avvio della trattazione del punto di seguito indicato risultano assenti i/le Conss. Ricci C., De Veredicis A.P. e Roi E.

Presenti n. 22

\_\_\_\_·\_\_\_

Ed in prosecuzione di adunanza,

il Presidente, constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'oggetto iscritto al punto 7 dell'O.d.G. relativo a: DEFINIZIONE ALIQUOTE 2025 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160). APPROVAZIONE PROSPETTO ALIQUOTE D.M. 7 LUGLIO 2023."

Atteso che l'argomento è già stato discusso nella competente Commissione Consiliare, la proposta viene considerata come illustrata.

Escono: Conss. Vacchi e Pagliardini (ore 17:18)

Presenti n. 20

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il seguente atto deliberativo:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 228 del 30/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
- con provvedimento del presidente del Nuovo Circondario Imolese n. 884/2024 è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato alla dott.ssa Claudia Paparozzi;

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTO l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamati dalla Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento:

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, fra cui ricade parzialmente anche il Comune di Imola;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATO l'art.4 lett. F) del regolamento comunale IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

#### DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a

suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

### RILEVATO che

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 luglio 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il

quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Consiglio Comunale n. 63 del 17/3/2022, di determinazione ed approvazione delle aliquote IMU anno 2022, non variate negli anni successivi, quindi confermate con le delibere di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio per ciascuna annualità;

ESAMINATO il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

RITENUTO, al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente e il mantenimento e la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

VERIFICATO che non trova più pertinenza con il prospetto ministeriale l'aliquota IMU del 0,86% per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale":

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

CONSIDERATO che tali aliquote IMU rispettano i limiti di legge, in aumento e in diminuzione previsti dalla legge come sopra indicato, ai commi sopra indicati, determinando l'entrata prevista al Titolo 1, del Bilancio 2025-2027 stimata presuntivamente in € 15.750.000,00 per imposta IMU di competenza relativa all'annualità 2025, secondo lo schema predisposto del bilancio di previsione per l'esercizio 2025 approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 285 del 15/11/2024;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con atto del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 186 del 2/7/2020;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, mantenuto agli atti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare n. 1 "Bilancio Preventivo, Rendiconto del Comune, Istituzioni, Aziende Speciali, Consorzi e Società o Enti e gli altri organismi a prevalente capitale pubblico locale al quale il Comune partecipa, escluso l'ASP, Patrimonio" in data 03/12/2024;

PRESO ATTO, ai sensi della D.Lgs. n. 267/2000 art. 49, 1° comma dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato e alla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario e ss.mm. ed ii., allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
- 2) di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
- 3) di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Si procede alla votazione resa in forma palese per alzata di mano.

La votazione ha dato i seguenti risultati:

n. 20 presenti favorevoli n. 13 Sindaco Panieri M. Cons. Visani R., Cons. Laffi L., Cons. Degli Esposti F., Cons. Sorbello C., Cons. Manaresi S., Cons. Trotta M.L., Cons. Gualandi B., Cons. Barbieri D., Cons. Mambelli J., (Gruppo Partito Democratico) Cons. Ussia A., Cons. Manara A. (Gruppo Imola Corre) Cons. Samachini F. (Gruppo Sinistra Imolese) contrari

Cons. Marchetti D. (Gruppo Lega per Salvini n. 7

Premier)

Cons. Merli M.T., Cons. Bugani S., Cons. Carapia S.

(Gruppo Fratelli d'Italia)

Cons. Dalpozzo R. (Gruppo Lista Civica Cappello

Sindaca)

Cons. Chiarini R., Cons. Sangiorgi R. (Gruppo Misto)

n. 0 astenuti

Il Presidente del Consiglio proclama il seguente esito: il Consiglio Comunale approva.

Entrano: Conss. Vacchi e Pagliardini

Presenti n. 22

Vista la richiesta di eseguibilità immediata del presente provvedimento, al fine di consentire l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 entro i termini di legge, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, dispone separata successiva votazione.

Si procede alla votazione con voti palese per alzata di mano.

La votazione resa in forma palese ha dato i seguenti risultati:

presenti	n. 22	
favorevoli	n. 14	Sindaco Panieri M.
		Cons. Visani R., Cons. Laffi L., Cons. Degli Esposti
		F., Cons. Sorbello C., Cons. Manaresi S., Cons. Trotta
		M.L., Cons. Gualandi B., Cons. Pagliardini M., Cons.
		Barbieri D., Cons. Mambelli J., (Gruppo Partito
		Democratico)
		Cons. Ussia A., Cons. Manara A. (Gruppo Imola
		Corre)
		Cons. Samachini F. (Gruppo Sinistra Imolese)
contrari	n. 8	Cons. Marchetti D. (Gruppo Lega per Salvini
		Premier)
		Cons. Vacchi N., Cons. Merli M.T., Cons. Bugani S.,
		Cons. Carapia S. (Gruppo Fratelli d'Italia)
		Cons. Dalpozzo R. (Gruppo Lista Civica Cappello
		Sindaca)
		Cons. Chiarini R., Cons. Sangiorgi R. (Gruppo Misto)
astenuti	n. 0	

Il Presidente dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

(Gli interventi sono trascritti in allegato alla presente deliberazione come risultanti nel file audio di registrazione della seduta tenuta con apposito sistema telematico).

# Del che si è redatto il presente verbale. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

# Roberto Visani

(atto sottoscritto digitalmente)

# IL SEGRETARIO GENERALE

# Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente)